

**DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2017
18/2017/R/IDR**

APPROVAZIONE DELL'ISTANZA DI DEROGA TEMPORALE DALL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 218/2016/R/IDR, PRESENTATA DALLA CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI, D'INTESA CON IL GESTORE CAFC S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 gennaio 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014, che modificano e sostituiscono la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto "Sblocca Italia");
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2013, n. 155, recante "Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici"

successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)”;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante “Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR) e il relativo Allegato A, “Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale” (di seguito: TIMSII);
- il documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, del 4 febbraio 2016, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato nel secondo periodo regolatorio. Orientamenti in ordine alla misura di processo e d’utenza” (di seguito: documento per la consultazione 42/2016/R/IDR);
- la nota inviata dall’Autorità alle associazioni dei soggetti gestori, a quella degli EGA e ad ANCI, nonché alle associazioni dei consumatori, in data 14 luglio 2016, prot. Autorità 20139 (di seguito: nota del 14 luglio 2016), recante “Seguiti tavolo tecnico sulle modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR”;
- la comunicazione delle associazioni dei consumatori Codici e Federconsumatori del 16 settembre 2016, prot. Autorità 25707, recante la “Posizione in ordine alla richieste di deroga temporale dall’applicazione della Delibera 218/2016/R/IDR”;
- l’istanza di deroga temporale dall’applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentata dalla Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli, d’intesa con il gestore CAFC S.p.a., in data 23 dicembre 2016, prot. Autorità 38324 (di seguito: comunicazione del 23 dicembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali

funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull’intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l’articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l’Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95 stabilisce che l’Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente;
- l’articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni dell’Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l’articolo 2, comma 12 lettera n) della legge 481/95 prevede che l’Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio, al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (...);
- l’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l’equilibrio economico e finanziario della gestione;
- l’articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all’Autorità, in particolare:
 - “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso” (lett. a));

- “tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi” (lett. l));
- l'articolo 7 del decreto “Sblocca Italia” ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, fra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di misura e garanzia ai clienti della determinazione dei consumi e della connessa trasparenza rilevano le previsioni di cui al d.P.C.M 4 marzo 1996;
- a partire dal 2001 l'Autorità, nel settore dell'energia elettrica e del gas, ha emanato, fra l'altro, disposizioni specifiche sul servizio di misura, volte a stabilire puntualmente gli obblighi in capo ai responsabili del servizio in parola e a garantire ai consumatori l'erogazione efficiente ed efficace dello stesso;
- con la deliberazione 218/2016/R/IDR e il relativo allegato A (TIMSII), l'Autorità ha disciplinato la filiera della misura d'utenza d'acquedotto a valere sul territorio nazionale, portando all'interno della regolazione dell'Autorità quanto già previsto dalle normative vigenti, aggiornandolo all'attuale contesto sociale e tecnologico;
- l'Autorità, anche in considerazione dei contributi ricevuti a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, al fine di garantire ai gestori il tempo tecnico necessario a implementare le misure previste e adeguare le proprie procedure organizzative e i propri sistemi informativi, ha previsto uno scaglionamento temporale dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla deliberazione 218/2016/R/IDR, cadenzando l'attuazione di alcuni specifici obblighi fino a luglio 2017;
- inoltre, l'Autorità con la deliberazione 218/2016/R/IDR ha ritenuto opportuno *“garantire all'EGA la facoltà di presentare all'Autorità istanza motivata di deroga in tutti i casi in cui il gestore interessato da processi di aggregazione delle gestioni, di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06, dimostri di non poter ottemperare alle prescrizioni fissate dall'Autorità in materia di misura d'utenza nei tempi stabiliti”* ed ha pertanto disposto, ai sensi del punto 5 della medesima deliberazione, *“di prevedere che qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del presente provvedimento, l'EGA competente per il relativo territorio, d'intesa con il gestore del SII, ha facoltà di presentare istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura d'utenza”*;

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, anche a fronte delle osservazioni e delle richieste di chiarimento pervenute, l’Autorità ha condotto in data 16 giugno 2016 un apposito tavolo tecnico, esteso alle associazioni dei soggetti gestori e degli EGA e ad ANCI, nonché alle associazioni dei Consumatori, nel corso del quale sono state approfondite le modalità applicative del TIMSII;
- a seguito delle criticità e dei quesiti emersi nel corso del tavolo tecnico, con nota del 14 luglio 2016, gli uffici dell’Autorità hanno fornito ai soggetti presenti al tavolo ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, la Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli (di seguito: CATO Friuli), d’intesa con il gestore CAFC S.p.a., ha trasmesso all’Autorità, con comunicazione del 23 dicembre 2016, un’istanza di deroga temporale di dodici mesi dall’applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR;
- nella sopracitata comunicazione, la CATO Friuli ha dichiarato che:
 - *“con delibera dell’assemblea della Consulta d’ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli (CATO) n. 19/15 del 07.10.2015 è stato individuato in CAFC S.p.a. il gestore in house unico d’ambito, ai sensi dell’art. 172 Dlgs 152/2006, con l’affidamento definitivo del SII sull’intero Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli”* con decorrenza dal 1 gennaio 2017 e durata di 30 anni;
 - *“con deliberazione dell’assemblea d’ambito n. 20/15 del 07.10.2015 si disponeva, tra l’altro, quanto segue: (...) di recepire la lettera di intenti dd. 28.09.2015 stipulata tra gli Enti gestori Carniacque S.p.a. e CAFC S.p.a. (...); di accogliere il cronoprogramma che prevede la definizione del processo di aggregazione entro il 31.12.2016”*;
 - *“con delibera d’assemblea di CATO n. 44 del 15.12.2016 si è preso atto di: nota (...) a firma congiunta dei Presidenti delle due società [Carniacque S.p.a. e CAFC S.p.a.] con la quale si comunica lo svolgimento in data 17.10.2016 delle Assemblee straordinarie dei soci delle due società per l’approvazione del progetto di fusione e la conseguente previsione del perfezionamento dell’operazione di fusione per incorporazione di Carniacque S.p.a. in CAFC S.p.a. entro il corrente anno; nota e-mail CAFC (...) dove in riferimento alla precedente comunicazione si evidenziava che il rogito dell’atto di fusione per l’operazione di che trattasi è stato fissato per il giorno 27.12.2016”*;
 - *“CAFC S.p.a. fino al 31.12.2016, esercita il Servizio Idrico Integrato in un territorio che è composto da 83 comuni della provincia di Udine, in cui applica integralmente (...) le disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del SII”*;

- *“l’effettiva attività di aggregazione organizzativa tra i due gestori del Servizio Idrico Integrato CAFC S.p.a. e Carniacque S.p.a. avverrà nel corso del 2017”;*
- nella medesima comunicazione, la CATO Friuli ha preso atto delle motivazioni esposte dal gestore CAFC S.p.a, il quale ha dichiarato che:
 - *“con decorrenza 1.01.2017 vi sarà la fusione per incorporazione del gestore Carniacque S.p.a. in CAFC S.p.a. e complessivamente, il territorio servito passerà dagli attuali 83 comuni della provincia di Udine, a 123 comuni della provincia di Udine”;*
 - *“l’operazione di aggregazione societaria di cui sopra, comporterà l’applicazione della Deliberazione 218/2016/R/IDR anche nel territorio attualmente gestito da Carniacque S.p.a. e (...) conseguentemente la scrivente società ha la necessità di adeguare i sistemi informatici e procedurali alla nuova realtà aziendale”;*
 - *“la società CAFC S.p.a., vista la complessa operazione di fusione in atto, dovrà acquisire integralmente gli archivi di misura ed i registri di Carniacque S.p.a., e allineare tutti i dati alla propria struttura informatica aziendale”;*
 - per le ragioni esplicitate, si chiede *“una deroga ai termini di applicazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione (...)218/2016/R/IDR per un periodo pari a dodici (12) mesi, limitatamente al territorio gestito [alla data del 31 dicembre 2016] dalla società Carniacque S.p.a.”;*
- in considerazione degli elementi sopra rappresentati la CATO Friuli, d’intesa con il gestore CAFC S.p.a., ha pertanto formulato la richiesta di deroga temporale di dodici mesi dall’applicazione delle prescrizioni in materia di misura, limitatamente al territorio precedentemente gestito da Carniacque S.p.a.

RITENUTO CHE:

- gli output dell’attività di misura costituiscano elementi fondamentali per lo sviluppo del quadro regolatorio e, in particolare, in ottica di rispetto del principio di *Water Conservation*, siano un presupposto imprescindibile per la promozione dell’utilizzo efficiente della risorsa idrica da parte degli utenti;
- sia pertanto necessario proseguire nell’applicazione della regolazione in tema di misura d’utenza del servizio idrico integrato introdotta con la deliberazione 218/2016/R/IDR;
- sia opportuno, al fine di non ingenerare sovra-costi per soluzioni solo temporanee, garantire ai gestori interessati da processi di aggregazione delle gestioni di cui all’articolo 172 del d.lgs. 152/06 - i quali abbiano dimostrato e motivato all’Autorità l’effettiva impossibilità di ottemperare alle prescrizioni fissate dall’Autorità in materia di misura d’utenza nei termini stabiliti - le tempistiche necessarie per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali;
- sia opportuno, a tal fine, garantire al gestore CAFC S.p.a. i tempi necessari per:

- completare il processo di acquisizione dell'operatività connessa alla gestione dei nuovi Comuni;
- risolvere, in particolare, le problematiche di allineamento e uniformazione di attività, procedure e sistemi informativi;
- sia opportuno, in considerazione degli elementi sopra rappresentati, accogliere l'istanza di deroga temporale per un periodo di dodici (12) mesi, di cui all'articolo 5 della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentata dalla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli, d'intesa con il gestore CAFC S.p.a., limitatamente al territorio precedentemente gestito da Carniacque S.p.a.

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di deroga temporale, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentata dalla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli, d'intesa con il gestore CAFC S.p.a., limitatamente al territorio gestito da Carniacque S.p.a. alla data del 31 dicembre 2016;
2. di prevedere che il gestore CAFC S.p.a., con riferimento al territorio gestito da Carniacque S.p.a. alla data del 31 dicembre 2016, sia tenuto all'applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR e del TIMSII con decorrenza 1 luglio 2017 e che tutte le scadenze temporali ivi comprese siano prorogate di dodici mesi;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni